



REGOLAMENTO SPORTELLO DEL CITTADINO ORDINE AVVOCATI DI BUSTO ARSIZIO

1) OGGETTO

- 1.1. E' istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio lo Sportello per il cittadino, volto a fornire un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso ai servizi della giustizia, con esclusione di ogni attività di consulenza e con espresso divieto di fornire informazioni ed indicazioni su giudizi pendenti.
- 1.2. L'informazione fornita avrà carattere generale nelle seguenti materie:
 - a) civile;
 - b) penale;
 - c) amministrativo;
 - d) tributarioe non costituirà parere professionale.
- 1.3. In nessun modo le indicazioni fornite potranno sostituire il parere tecnico che dovrà sempre e comunque essere richiesto al singolo professionista.

2) ACCESSO AL SERVIZIO E BENEFICIARI

- 2.1. Può accedere allo sportello chiunque necessiti di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.
- 2.2. L'accesso allo sportello è gratuito.
- 2.3. Gli incontri si svolgeranno presso l'Ordine degli Avvocati in Busto Arsizio Largo Giardino. Lo sportello sarà aperto nei giorni e negli orari pubblicati sul sito web dell'Ordine e sarà sospeso dall' 1 agosto al 31 agosto.
- 2.4. Al fine di usufruire del servizio, l'utente dovrà firmare un modulo di consenso al trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni di cui al ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 e delle norme vigenti in materia di "privacy"; nonché dichiarazione di consapevolezza circa la natura meramente informativa e di orientamento del servizio.
- 2.5. La richiesta di informazioni dovrà essere presentata in forma scritta o orale presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che comunicherà la data per l'incontro secondo il calendario che verrà predisposto.
- 2.6. Il Consiglio dell'Ordine non trattiene alcun documento fornito dall'utente e non redige alcun verbale in relazione al servizio prestato fatto salva la scheda di colloquio.
- 2.7. La scheda di colloquio contiene il nominativo degli utenti dello sportello nonché del legale che ha fornito le informazioni oltretutto, in sintesi ed ai medesimi fini, le questioni poste. Tale scheda sarà conservata in apposito archivio, al fine di poter verificare il rispetto delle disposizioni relative al divieto di assumere incarichi da parte del legale che svolge il colloquio, di cui al successivo punto 6.



3) ELENCO DEI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLO SPORTELLO

- 3.1. Sulla base delle domande pervenute, il Consiglio dell'Ordine tiene un Registro degli avvocati iscritti all'Ordine di Busto Arsizio disponibili a rendere il servizio di Sportello.
- 3.2. Possono essere inseriti nell'elenco gli avvocati iscritti all'Ordine di Busto Arsizio in possesso, al momento della domanda d'iscrizione, dei seguenti requisiti:
 - anzianità d'iscrizione all'Albo di almeno 5 (cinque) anni;
 - assenza di procedimenti disciplinari in corso;
 - assenza di sanzioni disciplinari divenute esecutive;
 - regolarità annuale con gli obblighi formativi previsti dalla legge professionale forense;
 - regolarità con l'invio del pagamento del contributo annuale d'iscrizione all'albo e con l'invio del Mod. 5 e dei contributi alla Cassa di Previdenza Forense.
- 3.3. Non possono essere iscritti all'elenco i componenti del Consiglio dell'Ordine, del Comitato Pari Opportunità e delle Commissioni dell'Ordine, del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa Forense e dell'Organismo Congressuale Forense, mediatori e gestori OCC.
- 3.4. La domanda di iscrizione all'elenco, predisposta secondo il modulo allegato al presente regolamento (allegato 1), potrà essere presentata dai candidati a mezzo pec ord.bustoarsizio@cert.legalmail.it. La domanda per l'inserimento nel Registro dovrà pervenire alla segreteria dell'Ordine dichiarando di accettare le norme del presente Regolamento e specificando i settori di attività di competenza indicando una o più materie tra quelle indicate nella lista ivi indicata, di cui il Consiglio potrà richiedere adeguata dimostrazione.
- 3.6. Il Registro verrà aggiornato a cadenza annuale, entro la fine del mese di gennaio, unitamente ai relativi turni di sportello, che saranno pubblicati anche sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio.
- 3.7. Gli iscritti all'elenco dovranno conseguire almeno 10 crediti formativi nelle materie indicate all'atto dell'iscrizione come di specifica competenza.
- 3.8. La presenza degli avvocati allo Sportello sarà determinata con un criterio di turnazione alfabetico che garantisca la rotazione di tutti gli iscritti al Registro nel rispetto del principio di trasparenza.
- 3.9. I requisiti sopra indicati in capo agli avvocati iscritti nel Registro degli avvocati disponibili a rendere il servizio allo sportello di cui al presente regolamento dovranno ricorrere congiuntamente e sussistere per tutto il periodo di permanenza nell'elenco. A tal fine il CdO effettuerà controlli periodici e provvederà alla cancellazione degli avvocati per i quali si è verificata la mancanza anche di uno solo dei requisiti indicati nonché di coloro che sono incorsi nelle violazioni del successivo punto 6.
- 3.10. La domanda di cancellazione dal Registro potrà essere depositata in qualsiasi momento.

4) ATTIVITA'

- 4.1. Lo "Sportello per il cittadino" sarà attivo presso l'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio nei giorni e nelle ore indicati dallo stesso ovvero presso i Comuni del Circondario del Tribunale di Busto Arsizio che intenderanno istituire il servizio.
- 4.2. Il servizio di Sportello presso i Comuni sarà regolamentato da apposita Convenzione che recepirà il presente Regolamento.



- 4.3. Di norma il Servizio dovrà avere cadenza settimanale per non meno di due ore consecutive. Presso i Comuni l'amministrazione comunale avrà facoltà di calendarizzare il servizio con le modalità più adeguate alle risorse degli spazi e del personale nonché degli orari di apertura. La turnazione presso gli sportelli comunali sarà comunque regolata secondo i criteri indicati nell'articolo 3.
- 4.4. Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e orientamento:
- a) sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso;
 - b) sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell'incarico;
 - c) circa i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico;
 - d) illustrazione delle modalità di pattuizione del compenso;
 - e) sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione.
- 4.5. Per quanto concerne l'accesso alla giustizia, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:
- a) circa gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento;
 - b) circa i tempi di massima di un giudizio ed i parametri di legge, nonché gli oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza;
 - c) in materia di difesa d'ufficio e di requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato.
- 4.6. Il servizio avrà altresì ad oggetto informazione e orientamento:
- a) sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili tramite organismi eventualmente costituiti presso il Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. n) L. 247/12;
 - b) circa i possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall'esperimento di tali procedure.

5) DIVIETI ED INCOMPATIBILITA'

- 5.1. All'avvocato che svolge le attività dello sportello è fatto divieto:
- a) di ricevere denaro o altro tipo di compenso per tale attività da parte del soggetto richiedente o da terzi per suo conto;
 - b) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;
 - c) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;
 - d) di assumere qualunque tipo di incarico professionale dal beneficiario dei servizi anche per questioni diverse da quelle sottoposte alla richiesta di informazioni in sede di sportello per il periodo di 2 anni;



5. 2. I divieti di cui al comma precedente si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia prestato l'attività di sportello.

6) VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

6.1. Fatta salva la valutazione sotto il profilo deontologico e disciplinare delle condotte che violano il presente regolamento, comporta l'esclusione dal Registro:

- a) la mancata presenza dell'avvocato allo sportello nel turno di riferimento senza giustificato motivo;
- b) il rifiuto o l'omissione ingiustificati di prestare l'attività di sportello alla persona che accede al servizio;
- c) il venir meno dei requisiti di accesso al Registro dei professionisti di cui all'art. 3.
- d) la violazione dei divieti di cui all'art. 5.

7) ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, come modificato con delibera adottata nella seduta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del giorno 02/03/2023 e succ. delibera 12/12/2024, entrerà in vigore, decorsi 30 giorni.

Il primo aggiornamento dell'elenco verrà svolto entro il 31.03.2023.

Il Presidente
f.to Avv. Eliana MOROLLI

Il Consigliere Segretario
f.to Avv. Davide TOSCANI